

Statuto

ORIGINI

L'attuale Scuola Materna Carlo Saporiti fu istituita dalla locale ex Congregazione di Carità il 23 marzo 1888, successivamente la scuola fu eretta e ente morale con Regio Decreto il 02 giugno 1889 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/7/1890 n. 6972 e succ. modd.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.12.1978 nr. 361 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Lombardia nr. 18 del 05 maggio 1982, la scuola venne ricompresa fra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persona giuridica senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'ente stesso in attuazione della L.R. 13.2.2003 n. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

In attuazione delle prescrizioni della L.R. 13.2.2003 n. 1, inteso depubblicizzare l'ente, si costituisce la fondazione sotto la denominazione "Fondazione SCUOLA MATERNA DI TRADATE "CARLO SAPORITI".

Art.2

La Fondazione ha sede legale in TRADATE in Via MAMELI NR. 40 e potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di ulteriori sedi secondarie.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata.

SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 4

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e si propone fini educativi, di sviluppo della personalità infantile, di preparazione alla scuola elementare, di promozione sociale e di formazione extra e prescolastica dei minori, integrando l'opera della famiglia, curando altresì convenientemente l'istruzione e l'educazione religiosa e morale a mente delle tavole di fondazione e come disposto dallo Statuto originario.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Tradate e nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

Art. 5

I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 6

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione alla frequenza.

Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 7

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e beni immobili conferiti dall'ente trasformato, con apposita perizia asseverata.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- Con proventi derivati dal patrimonio
- Con le rette degli utenti
- Con i contributi di enti pubblici e privati (lasciti, eredità, donazioni, etc.)
- Con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio

Art. 8

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili dovranno attuarsi in rispetto alle normative civili e fiscali.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 9

Sono organi della Fondazione Scuola Materna Carlo Saporiti:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti (o il revisore dei conti)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da:

- Il Parroco pro-tempore della parrocchia di Santo Stefano di Tradate
- Due rappresentanti fra i genitori eletti dall'assemblea dei genitori
- Due rappresentanti di nomina comunale
- Due rappresentanti nominati tra i componenti il Comitato dei Sostenitori, qualora sia costituito

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice-presidente.

I Componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data del primo insediamento nel consiglio stesso.

I componenti possono essere riconfermati (ad eccezione dei rappresentanti dei genitori che possono rimanere in carica fintanto che i propri figli frequentano la scuola).

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

Dallo svolgimento delle funzioni di Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 11

E' istituito l'elenco dei sostenitori della Fondazione Scuola Materna Carlo Saporiti, cui sono iscritti quei cittadini che versano una quota annuale per il sostegno economico e finanziario della Scuola, condividendone le finalità.

L'ammontare di detta quota è stabilito ogni anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori iscritti nell'elenco si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per udire una relazione sulla gestione economico-finanziaria e sull'attività sociale dell'Ente tenuta dal Consiglio di Amministrazione.

Detta assemblea si riunirà, inoltre, per l'elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 10.

Art. 12

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Art. 13

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

A titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

1. delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
2. assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale
3. delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
4. delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione,
5. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
6. delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni dell'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole che raggiunga almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio.
7. delibera l'importo delle rette di frequenza
8. approva il bilancio
9. delibera in ordine ad eventuali modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio
10. adempie infine a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 dei suoi componenti e comunque due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza di membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dai punti 6 e 9 del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Prima della scadenza del mandato del Consigliere di amministrazione il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi competenti le designazioni dei propri rappresentanti al fine di poter procedere al rinnovo del Consigliere.

I Consiglieri scaduti o decaduti rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio nei limiti e con i poteri previsti dalle vigenti Leggi e disposizioni e comunque non oltre i 90 giorni.

Art. 15

Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse. I consiglieri nominati in sostituzione rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà successivo avviso all'organo o all'autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo consigliere.

Con medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima adunata è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e di pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio medesimo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 18

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

REVISORE DEI CONTI**Art. 19**

Se richiesto dalle vigenti normative o da esigenze strutturali, la gestione amministrativa e contabile dell'ente potrà essere controllata dall'organo di revisione composto da 1 revisore iscritto all'Albo dei Revisori dei conti nominato dal Comune.

Il revisore dei conti non può far parte del Consiglio di amministrazione.

I revisori dei conti accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e possono effettuare verifiche di cassa, controllano il rendiconto annuale finanziario dell'ente, possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.

I revisori dei conti durano in carica quanto i Consiglieri di amministrazione e possono essere rieletti.

ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE – DEPOSITI FINALI

Art. 20

In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, nel rispetto di quanto disposto dall'atto di fondazione, ad organizzazioni non lucrative di derivazione cattolica aventi le stesse finalità.

Art. 21

La Fondazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal presidente, dai consiglieri e dal segretario.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche legalmente riconosciute.